

ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
Stige APS

In data 05/07/2021, presso la sede ubicata in via Scarpettini, 235 – Montemurlo (PO) , alle ore 18:00 , si sono riunite le seguenti *persone*:

Alessandro Pacini nato a Pistoia (PT) il 09/04/1987 residente a Pistoia (PT) in via Pratese, 401/A cittadino Italiano codice fiscale PCNLSN87D09G713Q

Anna Jacqueline Pravdica nata a New York (USA) il 24/01/1997 residente a Pistoia (PT) in via Pratese, 401/A cittadina Statunitense codice fiscale PRVNJC97A64Z404X

Manuela Paolieri nata a Quarrata (PT) il 16/11/1953 residente a Pistoia (PT) in via Pratese, 401/A cittadina Italiana codice fiscale PLRMNL53S56H109L

Federico Pacini nato a Pistoia (PT) il 02/07/1981 residente a Pistoia (PT) in via Pratese, 401/A cittadino Italiano codice fiscale PCNFRC81L02G713W

Alessio Tesi nato a Prato (PO) il 01/07/1989 residente a Firenze (FI) in via della Piazzuola, 27 cittadino Italiano codice fiscale TSELSS89L01G999P

Abramo Chelucci nato a Firenze (FI) il 20/05/1987 residente a Marliana (PT) in via della Castellina, 35 cittadino Italiano codice fiscale CHLBRM87E20D612V

Alessandro Cravero nato a Savigiano (CN) il 27/09/1983 residente a Pistoia (PT) in via di Sant'Agostino, 20 cittadino Italiano codice fiscale CRVLSN83P27I470H

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Alessandro Pacini il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig. Alessio Tesi quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: **Stige APS**, ove APS sta per Associazione di Promozione Sociale, da ora in avanti denominata "*associazione*". L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Montemurlo (PO) all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione ha *durata illimitata*.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale

delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

L'acronimo APS verrà formalmente usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico non appena l'associazione si sarà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, oppure, prima della sua operatività, dopo l'iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

ART. 3 - L'associazione ha come scopo la promozione, lo sviluppo e la diffusione della cultura in tutte le sue forme, in special modo quella delle arti visive e figurative, quella musicale, quella teatrale e quella letteraria/poetica.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettera i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Al fine di realizzare le suddette attività, l'associazione intende coinvolgere molteplici figure artistiche di qualunque estrazione, soprattutto a livello locale - in quanto la promozione territoriale e soprattutto della storia, della tradizione e della cultura Toscana saranno parte costante dell'operato dell'associazione - che a mezzo di volontariato, contribuiscano alla realizzazione di cortometraggi / lungometraggi / documentari / opere teatrali / fumetti e graphic novel / raccolte fotografiche / opere musicali / opere letterarie e poetiche di rilievo, frutto di proprie idee oppure ispirati/e o tratti/e da grandi autori/autrici del passato. Quanto alla pratica inerente la creazione e lo sviluppo del materiale artistico, essa è da intendersi nella specifica accezione di "*produzione indipendente*", ovvero svincolata da ogni logica lucrativa e commerciale, ovvero da ogni tipo di compromesso indotto dalle leggi di mercato, rendendo così l'opera definitiva pura e cristallina come intesa (intellettualmente ed emotivamente) nella mente e nell'animo dell'autore. Tutto ciò senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili; e favorendo, nel modo più completo possibile, la diffusione, la produzione e la distribuzione delle proprie opere mediante la divulgazione, la valorizzazione artistica e d'immagine con la creazione di iniziative e servizi, anche rivolti a terzi, nei settori della cultura, dell'arte e dello spettacolo, che soddisfino le aspirazioni proprie dei soci. L'associazione potrà inoltre promuovere organizzare ed eventualmente gestire convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni, documenti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica cinematografica, teatrale, musicale, fumettistica e letteraria/poetica, sia tra gli adulti che tra i giovani; e favorire e organizzare manifestazioni culturali, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, ed ogni altra forma di spettacolo strettamente legata agli scopi sociali dell'associazione. Quanto sopra anche in collaborazione con enti, istituti italiani e di altri paesi, e privati (enti, associazioni) che condividano le stesse finalità.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, *l'Organo di amministrazione* sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti *cariche*:

Presidente Alessandro Pacini

Vice Presidente Anna Jacqueline Pravdica

Segretario Alessio Tesi

Tesoriere Alessandro Pacini

ART. 5 Il *primo esercizio* si chiuderà in data 31/12/2021. I *successivi esercizi* hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 Le *spese* del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Alessandro Pacini

Sig.ra Anna Jacqueline Pravdica

Sig.ra Manuela Paolieri

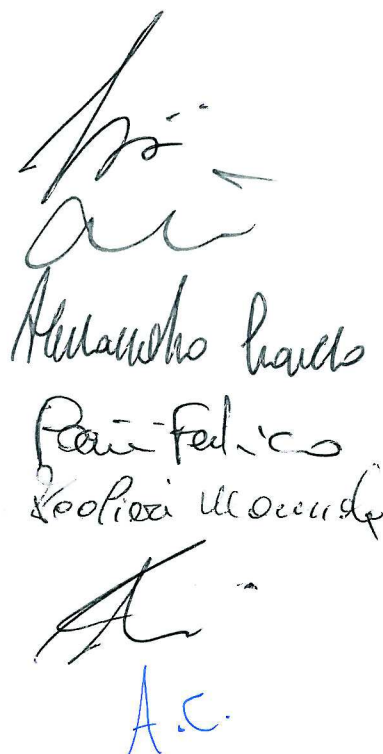
Sig. Federico Pacini

Sig. Alessio Tesi

Sig. Abramo Chelucci

Sig. Alessandro Cravero

Montemurlo, 05/07/2021



Handwritten signatures of the board members: Alessandro Pacini, Anna Jacqueline Pravdica, Manuela Paolieri, Federico Pacini, Alessio Tesi, Abramo Chelucci, and Alessandro Cravero. Below the signatures is the handwritten text 'A.C.' in blue ink.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
Stige APS

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

L'associazione con denominazione **Stige APS**, ove APS sta per Associazione di Promozione Sociale, da ora in avanti denominata "associazione", è un'associazione di promozione sociale costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche, ha sede legale nel Comune di Montemurlo (PO) e durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione ha come scopo la promozione, lo sviluppo e la diffusione della cultura in tutte le sue forme, in special modo quella delle arti visive e figurative, quella musicale, quella teatrale e quella letteraria/poetica.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettera i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Al fine di realizzare le suddette attività, l'associazione intende coinvolgere molteplici figure artistiche di qualunque estrazione, soprattutto a livello locale - in quanto la promozione territoriale e soprattutto della storia, della tradizione e della cultura Toscana saranno parte costante dell'operato dell'associazione - che a mezzo di volontariato, contribuiscano alla realizzazione di cortometraggi / lungometraggi / documentari / opere teatrali / fumetti e graphic novel / raccolte fotografiche / opere musicali / opere letterarie e poetiche di rilievo, frutto di proprie idee oppure ispirati/e o tratti/e da grandi autori/autrici del passato. Quanto alla pratica inerente la creazione e lo sviluppo del materiale artistico, essa è da intendersi nella specifica accezione di "*produzione indipendente*", ovvero svincolata da ogni logica lucrativa e commerciale, ovvero da ogni tipo di compromesso indotto dalle leggi di mercato, rendendo così l'opera definitiva pura e cristallina come intesa (intellettualmente ed emotivamente) nella mente e nell'animo dell'autore. Tutto ciò senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili; e favorendo, nel modo più completo possibile, la diffusione, la produzione e la distribuzione delle proprie opere mediante la divulgazione, la valorizzazione artistica e d'immagine con la creazione di iniziative e servizi, anche rivolti a terzi, nei settori della cultura, dell'arte e dello spettacolo, che soddisfino le aspirazioni proprie dei soci. L'associazione potrà inoltre promuovere organizzare ed eventualmente gestire convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni, documenti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica cinematografica, teatrale, musicale, fumettistica e letteraria/poetica, sia tra gli adulti che tra i giovani; e favorire e organizzare manifestazioni culturali, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, ed ogni altra forma di spettacolo strettamente legata agli scopi sociali dell'associazione. Quanto sopra anche in collaborazione con enti, istituti italiani e di altri paesi, e privati (enti, associazioni) che condividano le stesse finalità.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;

- Best Friends Club
Fairfield
Waco, Tex. A.C.

Best Friends Club
Fairfield
Waco, Tex. A.C.

- Best Friends Club
Fairfield
Waco, Tex. A.C.

Best Friends Club
Fairfield
Waco, Tex. A.C.

Best Friends Club
Fairfield
Waco, Tex. A.C.

Best Friends Club
Fairfield
Waco, Tex. A.C.

Best Friends Club
Fairfield
Waco, Tex. A.C.

- Best Friends Club
Fairfield
Waco, Tex. A.C.

Best Friends Club
Fairfield
Waco, Tex. A.C.

Best Friends Club
Fairfield
Waco, Tex. A.C.

Best Friends Club
Fairfield
Waco, Tex. A.C.

Best Friends Club
Fairfield
Waco, Tex. A.C.

Best Friends Club
Fairfield
Waco, Tex. A.C.

Best Friends Club
Fairfield
Waco, Tex. A.C.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, tramite posta elettronica (tramite posta ordinaria, o posta a mano, solo agli associati sprovvisti di indirizzo di posta elettronica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

È previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che tale modalità partecipativa sia espressamente prevista nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*, eventualmente nella forma del *rendiconto per cassa* al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- approva l'eventuale *bilancio sociale* al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari* e gli altri *eventuali regolamenti*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare e revocare le cariche al suo interno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del *rendiconto per cassa* al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e la proposta di esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e sono *sempre rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

È previsto l'intervento alle riunioni dell'Organo di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente dell'Organo di amministrazione che partecipa e vota, e a condizione che tale modalità partecipativa sia espressamente prevista nella comunicazione scritta di convocazione.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Organo di amministrazione, con la maggioranza dei presenti.

Prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina degli organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* è *eletto* dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Organo di amministrazione, con la maggioranza dei presenti.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il *componente* dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 c. 1, la revisione legale dei conti. In tal caso il componente dell'Organo di controllo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad *atti di ispezione e di controllo*, e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio o Rendiconto per cassa)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio*, annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione.

ART. 16 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

L'associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, deve:

- redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta all'Organo di amministrazione che dovrà provvedere a metterli a disposizione entro 30 giorni.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore, assicura i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto:

- previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore;

- nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, a fini di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



[Signature]
[Signature]
Maurizio Lavers
Pier Federico
Podivari Ilario &
[Signature]
A.C.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
Registrazione dell'atto rog.to il 16/07/2021
al N. 1499 Mod. 3 Vol.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO